



**TRIBUNALE DI BARI
IL GIUDICE**

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n.RG; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che:

1) si controverte in materia di proprietà di un immobile per civile abitazione con ogni sua pertinenza, affermando l'attrice di esserne comproprietaria, per pari quota, con il coniuge da cui pure si è separata consensualmente, giusta omologazione del Tribunale di Bari nel 2012, e invocandone dunque lo scioglimento della comunione con assegnazione della porzione ad ella spettante o, in caso d'indivisibilità, e previo progetto di divisione, la vendita a terzi con attribuzione della metà del ricavato a ciascuno dei comunisti;

2) il convenuto, costituendosi, eccepisce trattarsi di donazione indiretta, perchè l'acquisto dell'immobile, perfezionatosi con rogito definitivo del 2009, sarebbe avvenuto grazie alle elargizioni in denaro del suo genitore e quindi al suo spirito di liberalità avente ad oggetto proprio l'immobile (Cass. SU, 5-08-1992, n. 9282): ne deriverebbe a suo dire la ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 179 cc, comma 1 lett. b);

3) per la validità delle donazioni indirette di un immobile non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Invero l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (cfr. Cass. 16-032004, n. 5333 e 05-06-2013, n. 14197). Nella donazione indiretta, e in particolare in quella realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con danaro che altro soggetto mette a sua disposizione con spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita si attua con il negozio oneroso, corrispondente alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere e non è quindi simulato. Tale negozio produce non soltanto l'effetto diretto proprio, ma anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale, in materia di contratti e di simulazione (Cass. n. 21494/2014; n. 4015/2004). Ne consegue che, ove un soggetto agisca in giudizio per richiedere la divisione di un bene acquistato dal coniuge, è onere della convenuta che eccepisca l'esistenza di una donazione indiretta provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, ex art. 2697 c.c.

4) dagli elementi istruttori già in atti risulta che mentre nel contratto preliminare il convenuto dichiarò di essere in regime di comunione, nel definitivo "erroneamente" affermò di essere in regime di separazione dei beni con il proprio coniuge; inoltre le modalità con cui furono versati acconti e saldo sull'intero prezzo di compravendita (€ 146.000,00), ossia assegni circolari bancari e postali di cui vengono indicati esattamente gli estremi, rimandano tutte alla possibilità di ricostruire la traccia contabile dei

trasferimenti in denaro, e quindi di risalire alla “fonte” di quel denaro, talchè una CTU contabile consentirebbe preventivamente di effettuare tale verifica, e di accertare la veridicità o meno di quanto asserito dal convenuto, rimanendo solo eventuale e comunque aleatorio l’approfondimento ulteriore con prove testimoniali;

5) l’alea e i costi di una CTU contabile o comunque di una fase istruttoria rimessa alle dichiarazioni testimoniali potrebbe indurre le parti, di cui una (l’attrice) pure in condizioni economiche difficili (per essere stata ammessa a gratuito patrocinio, a valutare la convenienza di una proposta conciliativa;

P.Q.M.

visto l’art. 185 bis cpc, attesa l’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio;

apprezzata pure, a fronte dell’attività istruttoria ancora da compiersi, l’esigenza di contenere l’alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, la vendita dell’immobile a mezzo agenzia immobiliare e la ripartizione fra loro e per pari quota del prezzo di realizzo, nonché spese legali fra loro interamente compensate;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l’accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l’eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l’equa riparazione nei casi di cui all’art. 96 III° cpc,

RINVIA

all’udienza del per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE